



**SECONDO BANDO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE
REGIONALE 13 GIUGNO 2016 N. 8**

**ACCORDI REGIONALI PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO
DELLE IMPRESE**

Assessorato finanze, attività produttive e artigianato
Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti

SOMMARIO

PARTE I - Definizioni.....	4
PARTE II - Finalità, Programmi di investimento ammissibili, soggetti beneficiari, tipologie di aiuto	9
Art. 1 - Finalità e oggetto del bando	9
Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli <i>Accordi per l'insediamento e lo sviluppo</i>	9
Art. 3 - Soggetti proponenti	9
Art. 4 - Forma e misura dell'agevolazione regionale	11
Art. 5 - Risorse e cronoprogramma	11
PARTE III - Presentazione e valutazione dei <i>Programmi di investimento</i>	12
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande	12
Art. 7 - Valutazione dei <i>Programmi di investimento</i>	13
Art. 8 - Criteri di valutazione.....	14
PARTE IV – Interventi ammissibili	17
Art.9 – Tipologia, costi, intensità aiuto, e criteri di valutazione degli investimenti ammissibili	17
Sezione 1 – Progetti di ricerca e sviluppo.....	18
Sezione 2 – Investimenti produttivi	24
Sezione 3 – Investimenti per la tutela dell'ambiente.....	26
Sezione 4 – Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, 29	
Sezione 5 – Progetti di formazione.....	33
Sezione 6 – Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità34	
PARTE V - Stipula e gestione dell' <i>Accordo per l'insediamento e lo sviluppo</i>	36
Art.10 - Stipula dell' <i>Accordo per l'insediamento e lo sviluppo</i>	37
Art.11 – Monitoraggio e controllo	37
Art.12 - Modalità di erogazione del contributo	39
Art. 13 - Revoca del contributo e risoluzione dell' <i>Accordo per l'insediamento e lo sviluppo</i>	39
Art.14 - Varianti del <i>Programma di investimento</i> e operazioni straordinarie di impresa.....	40
Art. 15 – Divieto di cumulo.....	40
PARTE VI – Disposizioni comuni	40
Art. 16 - Informazioni sul procedimento amministrativo	40

Art. 17 – Norme applicabili	40
Art. 18 – Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679	42
Art. 19 - Obblighi di informazione e comunicazione	43
Art. 20 – Disposizioni finali	43

PARTE I

Definizioni

Addetti: si intendono le unità lavorative annue (U.L.A.) relative all'unità locale per la quale si è presentata la domanda.

Aiuto: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alle normali condizioni di mercato: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria.

Avvio del Programma di investimento: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Centro di ricerca e sviluppo: un'articolazione funzionale di un'impresa la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale finalizzate alla produzione di nuovi beni o servizi.

Completamento del Programma di investimento: la data dell'ultima erogazione dei contributi relativa al programma di investimento presentato.

Consorzio o Società consortile: aggregazione tra più soggetti identificata ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.

Imprese: si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:

- grandi imprese (in seguito «GI»): imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- medie imprese (in seguito «MI»): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014. In sintesi sono MI le imprese che hanno più di 50 occupati e meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfano almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) hanno un fatturato superiore a 7 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro o b) hanno un totale di bilancio superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 43 milioni di euro. Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio devono essere aggiunti:
 - i dati delle eventuali società associate alla MI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
 - i dati delle eventuali società collegate alla MI beneficiaria, nella loro interezza.

Si precisa che della definizione si sono riportati esclusivamente i parametri quantitativi e che, comunque, fa fede unicamente la definizione di cui all'Allegato I.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

Imprese economicamente e finanziariamente sane: ai fini del presente Bando sono considerate imprese economicamente e finanziariamente sane quelle non in difficoltà ai sensi della definizione seguente.

Imprese in difficoltà: sono considerate in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, le imprese che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «*società a responsabilità limitata*» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «*società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società*» si intendono, in particolare, le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni, il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Imprese straniere: nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede legale nel territorio nazionale, essa deve avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tale soggetto, inoltre, fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve essere dimostrata, pena la decadenza del beneficio, la disponibilità di almeno un'unità locale sul territorio regionale alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione.

Intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Programma di investimento: complesso di interventi, volti allo sviluppo industriale o alla creazione/implementazione di centri di ricerca, che rispondano a obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la capacità innovativa delle imprese proponenti, di produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico e di sostenibilità energetico-ambientale. Il programma di investimento si compone del Piano d'impresa e dei Progetti di dettaglio.

Regime di aiuti: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta

nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito.

Regolamento GBER: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Riconversione unità produttiva: per riconversione di un'unità produttiva esistente, si intende sia la diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza, sia l'adattamento di impianti e attrezzature a nuovi tipi di produzione in funzione di esigenze di mercato e/o del progresso tecnologico.

Strategia di specializzazione intelligente - S3: nell'ambito della Politica di Coesione dell'Unione Europea per il periodo 2014/2020, la Commissione Europea ha stabilito che la Specializzazione Intelligente (*Smart Specialisation Strategy - S3*), approccio strategico sui differenti aspetti della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, diventi un requisito preliminare per il supporto degli investimenti in due obiettivi chiave, ossia il rafforzamento di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione e il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle stesse. Scopo della S3 è fornire un supporto mirato alla ricerca e all'innovazione, concentrando gli sforzi di sviluppo economico e gli investimenti sui punti di forza relativi di ciascuna regione, così da sfruttarne le opportunità e le tendenze emergenti.

Strategia di specializzazione intelligente regionale: con la deliberazione della Giunta regionale n. 961, in data 11 luglio 2014, è stata approvata la *Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Valle d'Aosta (S3)*, modificata con deliberazione della Giunta Regionale 332/2018, che delinea la strategia a medio - lungo termine per la ricerca e l'innovazione sul territorio regionale. La S3 rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione europea 2014/20 e individua 3 ambiti tematici tecnologici riferiti alla Montagna (*Montagna intelligente, Montagna di eccellenza, Montagna sostenibile*), verso i quali saranno concentrate e investite le risorse pubbliche disponibili con l'obiettivo di accrescere competitività, occupazione e coesione sociale.

ULA: le Unità Lavorative Annue, così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, di recepimento della Raccomandazione (2003/361/CE), sono l'unità di misura del lavoro dipendente che le normative europee e nazionali considerano ai fini della verifica del requisito di PMI. Il numero degli occupati corrisponde al numero di ULA, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Unità locale produttiva: per unità locale produttiva (che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza), si intende un immobile, destinato a usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione del *Programma di investimento*. L'Unità produttiva deve essere dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Progetti di ricerca

Conoscenze: risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di ricerca.

Deliverable: prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto di ricerca che può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto e che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.

Diffusione delle conoscenze: livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Progetto di ricerca e sviluppo: un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di ricerca e sviluppo può essere articolato in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi realizzativi, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi (compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Progetti di investimento

Attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.

Attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, *knowhow* o altre forme di proprietà intellettuale.

Norma dell'Unione:

- a. una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale;
- oppure
- b. l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di applicare le migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT.

Tutela dell'ambiente o tutela ambientale: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili.

Incentivi all'assunzione

Lavoratore con disabilità:

- a. chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
- oppure
- b. chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.

Lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. aver superato i 50 anni di età;
- e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Lavoratore molto svantaggiato: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a. lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
- oppure
- b. lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «*lavoratore svantaggiato*».

PARTE II

Finalità, Programmi di investimento ammissibili, soggetti beneficiari, tipologie di aiuto

Art. 1 - Finalità e oggetto del bando

1. Il presente Bando dà attuazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (*Disposizioni in materia di promozione degli investimenti*), che, agli articoli 2 e 3, introduce e definisce i contenuti degli *Accordi per l'insediamento e lo sviluppo* delle imprese e le relative modalità di accesso ai contributi pubblici da parte delle imprese.
2. In particolare, il Bando è finalizzato a promuovere gli *Accordi per l'insediamento e lo sviluppo*, che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo.

Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo

1. Gli *Accordi per l'insediamento e lo sviluppo*, (di seguito *Accordi*), hanno come ambito territoriale la regione Valle d'Aosta e hanno per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più medie o grandi imprese, di una tra le seguenti tipologie di *Programma di investimento* con i relativi requisiti:
 - a. *Programma di investimento* per lo sviluppo industriale con un impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell'impresa e dell'eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Valle d'Aosta, di almeno 30 addetti;
 - b. *Programma di investimento* per la creazione/implementazione di *Centri di ricerca e sviluppo* con impatto occupazionale aggiuntivo, rispetto agli occupati dell'impresa e dell'eventuale gruppo industriale di appartenenza, in Valle d'Aosta, di almeno 20 addetti laureati.
2. Nel calcolo dei dipendenti di cui al punto 1 vengono sottratti i dipendenti licenziati nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di accesso all'Accordo.
3. Gli interventi previsti dal Programma di investimento non devono risultare avviati prima della domanda di cui all'articolo 6.
4. Il Programma di investimento deve essere avviato, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data di stipula dell'Accordo, salvo diverse indicazioni ivi contenute.
5. La durata del Programma di investimento non deve superare i 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo diversa previsione dell'Accordo, e deve essere compatibile con la normativa di riferimento in caso di cofinanziamento mediante risorse europee.

Art. 3 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di accesso agli *Accordi*:
 - a. medie e grandi imprese industriali che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.) non ancora attive in Valle d'Aosta ma che intendono investire sul territorio regionale o già presenti in Valle d'Aosta con almeno una unità locale produttiva, che intendono realizzare investimenti coerenti con quanto previsto all'articolo 2; non possono presentare domanda le imprese classificate come piccole imprese ai sensi dell'Allegato 1 al GBER;
 - b. aggregazioni di imprese, di cui alla precedente lettera a, costituite in forma consortile prima della presentazione della domanda.
2. Il soggetto proponente con unità locale produttiva già presente sul territorio nazionale dovrà possedere i seguenti requisiti, che saranno accertati tramite certificato del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente e altri organismi ed enti competenti per territorio (casellario giudiziario, INAIL, INPS, ecc.), o da certificazione equivalente:
 - a. non appartenere ai settori esclusi di cui all'articolo 1 comma 3 del GBER;

- b. essere regolarmente costituito e iscritto alla sezione ordinaria del Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, risultare attivo ed esercitare, in relazione alla unità locale produttiva, un'attività economica, identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 evidenziate nell'Allegato 2 *Elenco attività insediabili*;
- c. essere attivo e non essere sottoposto a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- d. essere economicamente e finanziariamente sano, vale a dire non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà;
- e. presentare una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- f. essere in regola con la normativa antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- g. essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione alla c.d. *white list* della Prefettura competente, qualora si tratti di impresa il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento anche di una sola delle attività riportate nell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- h. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto risultante dai dati in possesso del Casellario informatico "Annotazioni riservate" presso ANAC;
- i. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione europea che incidono sulla moralità professionale del medesimo legale rappresentante;
- j. possedere capacità di contrarre, ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- k. non essere stato oggetto, nei precedenti tre anni dalla data di pubblicazione del Bando, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento della unità locale produttiva insediata in Valle d'Aosta, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili all'impresa e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
- l. possedere i titoli abilitativi di competenza e, se del caso, disporre delle certificazioni ambientali di competenza;
- m. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e al D.M. 17 dicembre 2009;
 - inserimento dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - pari opportunità, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente, di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- n. essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in godimento;

- o. aver rimborsato le agevolazioni regionali godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione;
 - p. nel caso di società di cui all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, non fornire servizi a favore dell'Amministrazione concedente, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, salvo che non rientri in una delle cause di esclusione di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012, ultimo capoverso;
 - q. avere almeno tre bilanci approvati.
3. Il soggetto proponente stabilito in uno degli altri Stati aderenti all'Unione Europea dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Accordo, requisiti analoghi, dimostrati producendo documentazione conforme alle normative vigenti nel rispettivo Stato.

Art. 4 - Forma e misura dell'agevolazione regionale

1. Al fine di sostenere i Programmi di investimento di cui all'articolo 2, sono concesse agevolazioni ai sensi del GBER, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente Bando. Le risorse utilizzate per finanziare gli interventi ammissibili potranno anche derivare da fondi europei.
2. Le agevolazioni che possono essere concesse sono dettagliate all'articolo 9 e sono riconducibili alle seguenti categorie di aiuto:
 - a. aiuti a favore della ricerca e sviluppo;
 - b. aiuti agli investimenti;
 - c. aiuti per la tutela dell'ambiente;
 - d. aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento, alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
 - e. aiuti alla formazione;
 - f. aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità.
3. La tipologia di interventi ammissibili, la tipologia di spese ammissibili, l'intensità degli aiuti sono indicati all'articolo 9.

Art. 5 - Risorse e cronoprogramma

1. Le risorse destinate al finanziamento del Bando regionale ammontano a 8.000.000€ annui per il triennio 2019-2021.
2. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine di presentazione delle domande.
3. L'Amministrazione regionale, al termine del processo di valutazione di ciascun *Programma di investimento*, quantificherà le risorse finanziarie ancora disponibili e valuterà se chiudere il Bando oppure procedere al suo rifinanziamento, dandone comunicazione sul proprio sito internet <http://www.regione.vda.it/>.
4. Sarà comunque completata l'istruttoria delle domande presentate prima della chiusura del Bando.
5. A fronte di ulteriori risorse disponibili, in qualsiasi momento, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di finanziare le domande ammesse, ma non finanziate, e/o riattivare il Bando.
6. La realizzazione del *Programma di investimento* sarà normata nell'ambito dell'*Accordo*, predisposto dal responsabile del procedimento secondo quanto previsto al successivo articolo 10; i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti saranno normati dall'*Accordo* stipulato.

PARTE III

Presentazione e valutazione dei *Programmi di investimento*

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La data di apertura del Bando è fissata al 14 gennaio 2019.
2. Il processo di valutazione delle domande di accesso agli *Accordi* sarà avviato alla ricezione delle medesime.
3. La descrizione del *Programma di investimento* dovrà fornire tutte le informazioni riferite al valore strategico dell'investimento, alla sua sostenibilità economico-finanziaria, all'incremento della competitività e della capacità innovativa, agli effetti occupazionali, alle ricadute sul territorio in termini di impatto economico e di sostenibilità energetico-ambientale, alle opere infrastrutturali ritenute necessarie e, infine, allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla sua realizzazione.
4. Le domande di accesso agli *Accordi* dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, sull'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet regionale e dovranno essere corredata dai seguenti documenti:
 - ✓ Piano d'impresa (Allegato 1 alla domanda, che è composto da tre sezioni 1A, 1B, 1C);
 - ✓ Progetti di dettaglio, ovvero il dettaglio degli investimenti in relazione al tipo di intervento attivato, secondo il format predisposto dalla Regione;
 - ✓ Copia Statuto o documento corrispondente (solo per imprese con sede legale all'estero);
 - ✓ Copia del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) approvato degli ultimi due esercizi, corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione. In caso di appartenenza a un gruppo, fornire anche il bilancio consolidato (solo per imprese con sede legale all'estero);
 - ✓ Certificazione di rating di legalità (solo se posseduto) in corso di validità come prevede il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57;
 - ✓ Procura speciale del legale rappresentante, se la domanda e i relativi allegati non sono firmati dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da copia della carta di identità del delegante e del delegato.
 - ✓ Modulo "obblighi di adeguata verifica della clientela" ai sensi della normativa antiriciclaggio.
 - ✓ Modulo Privacy.
 - ✓ Documenti tecnici - obbligatori in relazione al caso specifico:
 - Attestazione della piena disponibilità, attraverso la fornitura di documenti relativi alle consuete forme di legge (titolo di proprietà, locazione, ecc.), dell'unità o del suolo industriale nel cui ambito è programmata la realizzazione dell'iniziativa. Si evidenzia che la disponibilità non può essere attestata da contratti di comodato e che, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, è necessario che la durata delle pattuizioni formalizzate sia conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione dell'intervento.
 - Nel caso non si disponga ancora della piena disponibilità dell'unità locale o del suolo, indicare le modalità e la tempistica di acquisizione, allegando, ove disponibile, la relativa documentazione (contratti preliminari di acquisto, preaccordi, ecc.);
 - Relazione tecnica illustrativa degli interventi da eseguire, in cui il progettista avrà cura di esplicitare le informazioni relative:
 - in caso di ristrutturazioni: alle modalità operative che saranno applicate ed alle aree interessate dalle lavorazioni;
 - per la costruzione di nuovo stabilimento: alla tipologia dei volumi edilizi in progetto, alle principali modalità costruttive (architettoniche, strutturali, impiantistiche) ed alle finiture da applicare.

- Qualora il Programma di investimento preveda interventi infrastrutturali sul patrimonio immobiliare dalla società Vallée d'Aoste Structure s.r.l.: il documento sottoscritto tra le parti (la società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., in qualità di soggetto gestore del patrimonio immobiliare, e il richiedente), nel quale siano riassunte le condizioni di fatto dell'immobile individuato per l'insediamento, la stima dei lavori ritenuti necessari e la loro prevedibile tempistica e conclusione (mese, anno), i conseguenti accordi tra le parti e l'ipotesi delle condizioni contrattuali ed economiche standard per la locazione.
 - Riepilogo dei permessi, concessioni e autorizzazioni, ottenute o da richiedere, necessarie ai fini della realizzazione degli interventi.
5. La domanda costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze anche penali previste nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
 6. La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo procuratore speciale, pena la non ammissibilità della stessa.
 7. Il Programma di investimento dovrà prevedere, anche con riferimento a ciascun Progetto di dettaglio, degli indicatori quantitativi di realizzazione e di risultato che ne facilitino il monitoraggio.
 8. Tutti gli interventi previsti dal Programma di investimento dovranno essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Programma stesso.

Art. 7 - Valutazione dei Programmi di investimento

1. Alla loro ricezione le domande saranno sottoposte, da parte del responsabile del procedimento, all'istruttoria di ammissibilità che verificherà la regolarità della presentazione della domanda e la completezza della documentazione.
2. Ove la domanda sia incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione al proponente assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il *Programma di investimento* presentato.
3. In caso di insussistenza delle condizioni di ammissibilità, il responsabile del procedimento adotterà il provvedimento di rigetto, redatto in forma semplificata, ai sensi dell'art.3 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.) e lo comunicherà al proponente entro 10 giorni dalla sua adozione.
4. Le domande la cui documentazione sia ritenuta ammissibile verranno trasmesse alle Strutture regionali competenti per materia, per l'istruttoria tecnica dei *Progetti di dettaglio*, e a Finaosta S.p.A. per la valutazione del *Programma di investimento* con particolare riguardo all'affidabilità economica-finanziaria del proponente e alla sostenibilità finanziaria del Programma proposto, intesa come capacità del proponente di sostenere la quota parte dei costi previsti dal Programma stesso non coperte da aiuto pubblico. Le attività di istruttoria tecnica ed economico-finanziaria dovranno concludersi entro 90 giorni, dalla data di trasmissione della documentazione da parte del responsabile del procedimento, salvo l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni, di cui al punto 6.
5. Nell'ambito delle attività di cui al punto 4, le Strutture regionali competenti per materia propongono l'ammontare massimo dei contributi concedibili nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del *Programma di investimento*, nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate nell'art. 9 del presente bando.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al punto 4, risulti necessario, per la definizione delle condizioni di realizzazione del *Programma di investimento*, acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla

documentazione già prodotta, il responsabile del procedimento può, una sola volta durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, richiederli alle imprese proponenti mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a 20 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.

7. Con riferimento all'istruttoria dei *Progetti di dettaglio* e del *Programma di investimento*, le Strutture regionali competenti per materia, nonché Finaosta S.p.A., possono avvalersi di professionisti esterni.
9. Le domande istruite saranno oggetto di valutazione da parte di un esperto, soggetto terzo di comprovata esperienza, nella valutazione di Programmi di investimento, nominato dal dirigente responsabile del procedimento, e coadiuvato dai dirigenti delle strutture competenti per materia, da Finaosta S.p.A. ed eventualmente dai professionisti esterni di cui al punto precedente.
10. L'esperto potrà svolgere parte dell'attività in modalità di videoconferenza.
11. Al fine di illustrare il *Programma di investimento*, il responsabile del procedimento potrà fissare incontri propedeutici con il Soggetto proponente, anche su richiesta di quest'ultimo, e l'esperto nella valutazione dei Programmi di investimento e Finaosta S.p.A. e con le strutture competenti per materia. Nel caso di interventi che riguardino immobili facenti parte del patrimonio della società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., la Società stessa potrà essere udita in fase istruttoria sia da Finaosta S.p.A. , che dalle Strutture competenti e dall'esperto al fine di illustrare i contenuti del documento sottoscritto tra la Società medesima e il proponente, di cui all'art. 6.3.
12. L'esperto incaricato della valutazione del *Programma di investimento* potrà chiedere ulteriori chiarimenti utili ai fini della valutazione del *Programma d'investimento*, nonché sentire le strutture regionali competenti in materia.
13. La valutazione del Programma di investimento verrà effettuata dall'esperto entro 45 giorni dal ricevimento delle documentazione integrata dall'esito delle istruttorie di cui al punto 4, inviate dal Responsabile del Procedimento.

Art. 8 - Criteri di valutazione

1. L'Esperto valuta in particolare:
 - ✓ la qualità del *Programma di investimento* e il suo valore strategico per il territorio;
 - ✓ la coerenza industriale e la validità economica del *Programma di investimento* con il relativo impatto occupazionale;
 - ✓ la pertinenza e la congruità generale delle spese previste dal *Programma di investimento*. L'esame di congruità generale è finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del Programma di investimento, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 13 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.

Criterio	Punteggio massimo	Soglia minima
Qualità del Programma di investimento	20	15
Definizione degli obiettivi che l'impresa intende raggiungere e completezza della proposta.		
Vantaggi competitivi per il sito localizzato sul territorio regionale derivanti dalla realizzazione del Programma, anche in relazione al grado di attendibilità degli obiettivi, con particolare riferimento alle ricadute in termini di: produzione, innovazione e occupazione.		
Prospettive di mercato, anche con riferimento ai mercati esteri, in relazione alle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, ...)		
Coerenza complessiva del programma e degli investimenti per i quali si richiedono i contributi (ricerca e		

sviluppo, investimenti produttivi, ambientali ed energetici, formazione e assunzioni) con le ricadute in termini di produzione, innovazione e occupazione previste nel sito localizzato sul territorio regionale.		
Positiva valutazione dei singoli progetti di dettaglio: ricerca e sviluppo; investimenti produttivi, ambientali ed energetici; formazione e assunzioni.		

<u>Strategicità del Programma di investimento</u>	20	15
Valore degli investimenti a carico dell'impresa nel sito localizzato sul territorio regionale: i) termini assoluti; ii) termini relativi rispetto ai contributi regionali richiesti.		
Accrescimento della capacità competitiva del sistema produttivo regionale e delle specializzazioni delle imprese: i) Coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella S3: ii) Rilevanza delle relazioni di filiera con il sistema della fornitura locale-		
Livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione nel sito localizzato sul territorio regionale: i) Capacità dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione previsti nel progetto di innalzare lo stato dell'arte delle attività svolte nel sito valdostano; ii) coerenza dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione con la vocazione produttiva e il programma di sviluppo del sito localizzato sul territorio valdostano; iii) Esistenza o creazione nel sito localizzato sul territorio valdostano di un nucleo stabile di risorse umane dedicate ai programmi di ricerca e sviluppo.		
Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle risorse umane: i) qualità dei progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione previsti nel sito valdostano in termini sia di programmi formativi che di numero di risorse coinvolte; ii) coerenza dei progetti con la vocazione produttiva e il programma di sviluppo del sito localizzato sul territorio valdostano; iii) Potenziale creazione e diffusione di conoscenze e competenze per l'accrescimento della capacità competitiva del sistema produttivo regionale.		
Recupero di aree industriali dismesse.		

Coerenza industriale del Programma di investimento	15	10
Caratteristiche del programma di investimento proposto con riferimento a: attività svolta e posizionamento nel mercato di riferimento, capacità produttiva, organizzazione aziendale, sistemi di qualità, certificazioni, ecc., anche in relazione all'eventuale appartenenza a un Gruppo.		
Risorse dedicate al progetto e pregresse esperienze lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale.		
Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti		
Identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e loro coerenza complessiva.		
Assenza di possibili criticità/impatti negativi rilevanti sull'ambiente (aria, acqua, suolo, rifiuti, agenti fisici).		
Adozione di provvedimenti per l'impiego razionale delle risorse utilizzate nel ciclo produttivo: i) provvedimenti per il risparmio energetico; ii) contenimento delle emissioni; iii) minor consumo di suolo; iv) altro.		
Certificazioni: i) ottenute; ii) da ottenere.		

<u>Validità economica del Programma di investimento</u>	15	10
Analisi economica, patrimoniale e finanziaria del proponente, con eventuale riferimento al Gruppo di appartenenza, e valutazione delle prospettive di crescita.		
Coerenza e attendibilità delle previsioni economico finanziarie risultanti dalla realizzazione del programma di investimento, chiara identificazione delle ipotesi utilizzate e dimostrazione della sostenibilità complessiva del progetto.		
Copertura finanziaria del programma degli investimenti.		
Coerenza nel rapporto tra gli investimenti previsti dal programma e le dimensioni aziendali del proponente (Patrimonio netto, fatturato, margine operativo lordo, ...).		

<u>Impatto occupazionale del <i>Programma di investimento</i></u>	15	8
Effetti sull'occupazione nel sito localizzato sul territorio valdostano: i) incremento o salvaguardia di posti di lavoro (numero assoluto e percentuale); ii) Incidenza percentuale dei nuovi occupati altamente qualificati (espressi in ULA) sul totale dei nuovi occupati (espressi in ULA) nell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.		
<u>Pertinenza e congruità delle spese relative al <i>Programma di investimento</i></u>	15	8
Valutazione del costo complessivo del Programma di investimento, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso		

2. Saranno considerati ammissibili a finanziamento i *Programmi di investimento* che otterranno il punteggio minimo indicato nella suddetta tabella e un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
3. L'assegnazione del punteggio terrà conto di quanto previsto dal *Programma di investimento* come dettagliato nel *Piano d'impresa* e nei relativi *Progetti di dettaglio*.
4. La valutazione positiva potrà comportare la rideterminazione del costo dei singoli progetti di dettaglio, con possibile mancata ammissione al contributo di alcuni, purché questo consenta di mantenere la validità del *Programma di investimento* complessivo.
5. L'esperto redigerà una relazione contenente le motivazioni relative all'attribuzione del punteggio per ciascun criterio.
6. In caso di valutazione negativa del *Programma di investimento*, il dirigente responsabile del procedimento adotterà il provvedimento di rigetto e lo comunicherà al proponente.
7. In caso di valutazione positiva del *Programma di investimento*, la Giunta regionale, preso atto degli esiti della valutazione, con propria deliberazione, potrà approvare il *Programma di investimento* e definire l'entità complessiva massima del contributo concedibile per ciascun intervento, nel rispetto dei limiti proposti dall'esperto incaricato della valutazione del *Programma di investimento*.
8. L'approvazione del *Programma di investimento* con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui coinvolga il patrimonio immobiliare di proprietà della società Vallée d'Aoste Structure s.r.l., costituirà autorizzazione all'insediamento negli immobili della Società medesima.
9. A seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale del *Programma di investimento*, il dirigente responsabile del procedimento provvederà alla predisposizione dell'*Accordo*, secondo quanto previsto all'articolo 10.

PARTE IV

Interventi ammissibili

Art.9 - Tipologia, costi, intensità di aiuto e criteri di valutazione degli interventi ammissibili

1. Nelle Sezioni successive vengono illustrati per ogni tipologia di aiuto:
 - a. la tipologia di interventi ammissibili;
 - b. i costi ammissibili;
 - c. l'intensità di aiuto;
 - d. i criteri di valutazione, laddove previsti.

SEZIONE 1

Progetti di ricerca e sviluppo

art. 25 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

É ammissibile a finanziamento un *Programma di ricerca* comprendente non più di 3 progetti di ricerca e sviluppo coordinati fra loro e rivolti a introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale.

Gli interventi dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a 750.000 euro.

Il *Programma di ricerca* dovrà avere durata non superiore a 36 mesi e concludersi nel periodo di durata del *Programma di investimento*.

Costi ammissibili

Per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo potranno essere ammesse a contributo solo le spese quietanzate effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto di ricerca e, comunque, dopo l'avvenuto avvio del progetto.

Le spese dovranno essere pertinenti, effettive, riferibili temporalmente al periodo di validità del finanziamento, comprovabili, legittime, contabilizzate, contenute nei limiti autorizzati e documentate con giustificativi originali.

Le attività del progetto dovranno essere effettuate prevalentemente nella sede operativa valdostana, salvo diverse indicazioni dell'*Accordo per l'insediamento e lo sviluppo*.

Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti voci di spesa:

- a. personale impiegato per la ricerca;
- b. strumenti ed attrezzature;
- c. materiali per la ricerca;
- d. consulenze di ricerca;
- e. ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- f. spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca;
- g. recuperi.

Le spese per le attività di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere rilevate separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività. Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto prevista per lo sviluppo sperimentale.

Saranno ammesse a contributo le spese sotto indicate, riconoscendo comunque ai professionisti eventualmente incaricati dell'istruttoria tecnica il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

Saranno ammesse a finanziamento soltanto le spese per le quali sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.

Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità e, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

Saranno ammessi a contributo i costi fatturati da soggetti esterni ed indipendenti dal beneficiario, a prezzo di mercato, nell'ambito di un'operazione a normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Saranno esclusi dal contributo i costi fatturati fra partner del progetto, i costi fatturati dagli amministratori o soci del beneficiario, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti del beneficiario, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base dell'importo in euro indicato sulla contabile bancaria o, in sua assenza, del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

I contributi saranno concessi a fronte degli oneri sostenuti per le seguenti voci di spesa.

a. Personale impiegato per la ricerca.

Saranno ammesse a contributo soltanto le spese relative al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo, in possesso di adeguata qualificazione.

In questa voce rientrerà anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, centro di calcolo, lavorazioni interne, ...), nei limiti del 35% delle spese del personale di ricerca.

Le spese del personale dipendente che lavora presso stabilimenti o unità operative situati al di fuori del territorio regionale non dovranno superare, per ciascuno stato di avanzamento, il 20% delle spese del personale del progetto di ricerca operante in Valle d'Aosta ed ammesso a contributo, salvo diverse indicazioni dell'*Accordo*. L'effettivo impiego del personale nell'unità produttiva valdostana dovrà essere adeguatamente documentato secondo quanto previsto nell'*Accordo*.

I costi del personale dovranno essere esposti secondo unità di costi standard, attraverso una valorizzazione oraria standard pari a € 30. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, al netto di eventuali straordinari, nella misura massima di 1.720 all'anno.

b. Strumenti e attrezzature.

Si considerano ammissibili come strumenti e attrezzature i beni durevoli, utilizzati nell'ambito dell'attività progettuale, che hanno le seguenti caratteristiche:

- utilità pluriennale;
- sono considerati beni ammortizzabili.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi.

Non saranno ammesse a contributo attrezzature e strumenti già presenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto di ricerca, in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento a un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);
- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nella ricerca. Non saranno ammessi i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

c. Materiali per la ricerca.

Saranno ammessi a contributo i materiali per la ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente

dal gruppo di ricerca. Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzi l'utilizzo del materiale presso la sede operativa locale.

In caso di acquisto all'esterno, la spesa ammessa a contributo sarà determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale e carta per stampanti, che vengono remunerati nella voce spese generali.

d. Consulenze di ricerca.

Le spese relative alle consulenze di ricerca potranno comprendere:

- le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extraUE

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea saranno ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario saranno ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile al progetto.

- Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate ...), la prestazione dovrà essere resa al costo, in assenza di margine di utile. A tal fine l'impresa che fornisce la prestazione dovrà produrre idonea rendicontazione analitica comprovante che gli importi riportati nella fattura siano la risultanza di costi da essa stessa effettivamente sostenuti.

- le prestazioni di personale con contratti a progetto, di lavoro autonomo, occasionali.
Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione. Non saranno ammesse, e non saranno rendicontabili, le prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.

Le spese relative alle consulenze di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a finanziamento.

e. Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti.

La ricerca contrattuale consiste nella realizzazione di una parte del progetto di ricerca da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata.

L'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o la ricerca contrattuale al prezzo di mercato, oppure, in assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio di ricerca o ricerca contrattuale a un prezzo che:

- rispecchia la totalità dei costi del servizio e generalmente include un margine stabilito con riferimento a quelli comunemente applicati dalle imprese operanti nel settore del servizio in questione,

oppure

- è il risultato di negoziati svoltisi alle normali condizioni di mercato durante i quali l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca, nella loro capacità di prestatore di servizi, tratta per ottenere il massimo beneficio economico all'atto della stipula del contratto e coprono almeno i costi marginali.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software specifico per la ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Saranno ammesse le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non saranno ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

f. Spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca.

Le spese generali di ricerca sono determinate forfettariamente nella misura del 25% dell'ammontare dei costi diretti ammessi ai sensi dell'articolo 20, lettera a) del Regolamento (UE) 480/2014 e dell'articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1290/2013.

I costi diretti comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente [lettera a)] o con contratto a progetto [parte della lettera d)], il costo pro-quota per l'acquisizione di strumenti e attrezzature [lettera b)], il costo per i materiali per la ricerca [lettera c)], il costo per l'acquisizione di licenze d'uso di software [parte della lettera e)].

L'importo forfettario si intende, a titolo esemplificativo, riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (ad esempio: commerciali, amministrativi, ...);
- funzionalità ambientale (ad esempio: vigilanza, pulizia, utenze varie per, energia, illuminazione, acqua, gas vari, ...);
- funzionalità operativa (ad esempio: posta, telefono, fax, cancelleria, abbonamenti, materiali minuti, assicurazioni, ...);
- assistenza al personale (ad esempio: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ...);
- funzionalità organizzativa (ad esempio: attività direzionale, compresa quella svolta dai membri degli organi sociali, contabilità generale, ...); corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante: costi per iscrizione, partecipazione, materiale didattico, ...);
- spese di trasferta del personale;
- costi generali inerenti a immobili e impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, ...), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Nelle spese generali può essere, inoltre, rendicontato il costo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa necessaria per l'erogazione dell'anticipo del contributo.

g. Recuperi.

Nella determinazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese sostenute si deve tenere conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca.

Si intende per recupero qualunque rientro nel corso o entro 36 mesi dalla conclusione del progetto di importi o valori derivanti:

- dall'alienazione a terzi di beni materiali pertinenti al progetto, quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- dall'alienazione a terzi dei beni immateriali acquisiti per il progetto;
- dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l'eccezione di imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale o facenti parte del consorzio beneficiario, sempre che l'impresa ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito europeo, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

Le spese sono ammissibili a contributo, salvo buon fine, a partire dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, del *Programma d'investimento*.

Intensità e entità massima dell'aiuto

Nel caso di progetti presentati da imprese singole l'intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

	Medie imprese	Grandi imprese
ricerca industriale	60%	50 %
sviluppo sperimentale	35%	25 %

Nel caso di collaborazione effettiva con un organismo di ricerca l'intensità massima di aiuto prevista è la seguente:

	Medie imprese	Grandi imprese
ricerca industriale	75%	65 %
sviluppo sperimentale	50%	40 %

Si ha collaborazione effettiva con organismi di ricerca se l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili e ha il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 9.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale tenuto conto del parere dell'esperto di cui all'art.7.

Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Grado di innovazione del progetto	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale	10
	Contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o nell'ambito applicativo di interesse	10
Validità tecnica del progetto	Livello di chiarezza e dettaglio del progetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverables</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	15
	Qualità del progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	15
Validità e sostenibilità economica del progetto	Congruità del progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del progetto e obiettivi del progetto	10
Impatto dell'intervento	Rilevanza e attendibilità delle ricadute tecnologiche e produttive misurabili alla fine del progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie al trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo	10

Affidabilità del proponente	Affidabilità del proponente valutata in relazione all'esperienza in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'esito di iniziative simili attuate in precedenza (anche in termini di rispetto dei tempi e dei budget, puntualità nella rendicontazione, ...)	4
Competenze umane	Esperienze e competenze dei soggetti partecipanti e loro complementarietà, in riferimento al possesso di adeguate competenze interne e all'attivazione di consulenze specialistiche	5
	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, del Responsabile scientifico, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarietà delle competenze presenti	5
Transnazionalità	Capacità del progetto di facilitare la penetrazione del mercato a livello internazionale	4
	Capacità del progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri)	4
Collaborazione fra imprese	Presentazione del progetto da parte di imprese che abbiano stipulato un contratto di rete	4
	Presentazione del progetto da parte di imprese facenti parte di un polo di innovazione	4
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per l'area *Validità tecnica del progetto* e per l'area *Impatto dell'intervento*, e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

La valutazione verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario dei *Progetti di dettaglio* da parte dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 2

Investimenti produttivi

Artt. 14 e 17 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

Per le medie imprese sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a. costi per investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b. costi per l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

Per le grandi imprese sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a. costi per investimenti in attivi materiali ed immateriali relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- b. costi per l'acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

Le operazioni sopra menzionate devono avvenire a condizioni di mercato.

Costi ammissibili

I costi ammissibili connessi al programma di investimenti sono i costi per gli investimenti materiali e immateriali.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:

- a. sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b. sono ammortizzabili;
- c. sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d. figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni nel caso di grande impresa o tre anni nel caso di media impresa.

Per le grandi imprese i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL, per gli investimenti di cui ai comma 1 lettera a. e b. delle *Tipologie di interventi ammissibili* della presente sezione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite, rispetta i limiti riportati nella tabella seguente.

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	20%	10%
zone non in deroga	10%	0%

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 1.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale tenuto conto del parere dell'esperto di cui all'art.7.9.

Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Qualità dell'operazione	Livello di chiarezza e dettaglio nella definizione degli obiettivi	10
	Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento	10
	Capacità di generare effetti in termini di miglioramento del processo produttivo	15
Sostenibilità economica del Progetto	Congruità e pertinenza dei costi del progetto di investimento	25
Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale	Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche	40
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per ogni area di valutazione e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

La valutazione verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario dei *Progetti di dettaglio* da parte dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 3

Investimenti per la tutela dell'ambiente

Art. 36 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che soddisfano una delle seguenti condizioni:

- a. consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività oltre le norme applicabili dell'Unione europea, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
- b. consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività in assenza di norme dell'Unione europea.

Costi ammissibili

Conformemente al GBER, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme.

Tali costi sono determinati come segue:

- a. se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b. in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Sono ammissibili ad agevolazione esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL, per gli investimenti di cui ai comma 1 lettere a. e b. delle *Tipologie di interventi ammissibili* della presente sezione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite, rispetta i limiti riportati nella tabella seguente.

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	55 %	45 %
zone non in deroga	50 %	40 %

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 1.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Esperto di cui all'art.7.9.

Art. 37 GBER

Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti che permettono alle imprese di rispettare nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela dell'ambiente e che non sono ancora in vigore.

Tali nuove norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima della data di entrata in vigore delle norme stesse.

Costi ammissibili

Conformemente al GBER, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le norme vigenti dell'Unione. Tali costi sono determinati come segue:

- a. se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente;
- b. in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL, per gli investimenti di cui ai comma 1 lettera a. e b. delle *Tipologie di interventi ammissibili* della presente sezione, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite e di quando sia stato ultimato l'intervento stesso, rispetta i limiti riportati nella tabella seguente.

Se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione che innalza il livello di tutela dell'ambiente:

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	20 %	15 %
zone non in deroga	15 %	10 %

Se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione che innalza il livello di tutela dell'ambiente:

	Medie imprese	Grandi imprese
zone in deroga	15 %	10 %
zone non in deroga	10 %	5 %

L'entità massima dell'aiuto è pari a euro 1.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale tenuto conto del parere dell'esperto di cui all'art. 7.9.

Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Qualità dell'operazione	Livello di chiarezza e dettaglio nella definizione degli obiettivi	10
	Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento	10
	Capacità di generare effetti in termini di miglioramento del processo produttivo	15
Sostenibilità economica del Progetto	Congruità e pertinenza dei costi del progetto di investimento	15

Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale	Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche	15
	Capacità di contribuire alla depurazione delle acque, dell'aria e alla riduzione del rumore	35
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per ogni area di valutazione e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

La valutazione verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario dei *Progetti di dettaglio* da parte dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 4

Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione ad alto rendimento e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Artt. 38, 40 e 41 GBER

1. Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento:

- a. investimenti a favore di misure di efficienza energetica di cui all'art. 38 del GBER quali:
 - i. interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro opaco comprensivi di demolizione degli elementi costruttivi esistenti e recupero o smaltimento dei relativi materiali, fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie per il miglioramento delle caratteristiche termoigrometriche delle strutture esistenti, fornitura e posa in opera di materiali e tecnologie necessarie alla realizzazione di nuovi elementi costruttivi, eventuali interventi per l'adeguamento e per il miglioramento sismico delle strutture dell'edificio, rinforzate o ricostruite, strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica;
 - ii. interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro trasparente comprensivi di smontaggio e dismissione dei serramenti esistenti e relative opere accessorie, fornitura e posa in opera di nuovi serramenti e relative opere accessorie, miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
 - iii. interventi finalizzati all'efficientamento/nuova installazione di sistemi per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica, sistemi per l'illuminazione artificiale. Sono ritenuti ammissibili, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di accumulo e su quelli di emissione. Sono, inoltre, comprese: la fornitura e la posa in opera di sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo; sistemi di stoccaggio e alimentazione automatica del combustibile per impianti a biomassa; scambiatori di calore per l'allaccio ad una rete di teleriscaldamento; serbatoi di combustibile; tutti i componenti per l'installazione di un sistema di ventilazione meccanica e unità di trattamento aria; eventuali opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento;
 - iv. interventi di building automation e controllo, comprensivi di sistemi di controllo per l'illuminazione e la climatizzazione, sensori di luminosità, sensori di presenza, sensori di concentrazione di umidità, sensori di CO₂ o inquinanti;
 - v. sostituzione/nuova installazione di sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di schermatura solare, sistemi di accumulo, ecc.).
 - vi. interventi finalizzati all'introduzione, nei tradizionali cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi, di innovazioni di processo o di prodotto, ovvero tecnologie, attrezzature o interventi su impianti tecnologici in grado di contribuire al contenimento dei consumi energetici;
 - vii. razionalizzazione, efficientamento o sostituzione dei sistemi di alimentazione elettrica impiegati nei cicli di produzione funzionali alla riduzione dei consumi energetici;
 - viii. installazione di impianti ad alta efficienza energetica ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione o di erogazione dei servizi; tali spese comprendono anche l'installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza energetica;

- ix. installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente, ovvero per il recupero del calore di processo da forni o impianti che producono calore o che prevedono il riutilizzo di altre forme di energia recuperabile in processi ed impianti che utilizzano fonti fossili. Si intende autoconsumo quando il fabbisogno energetico dell'unità produttiva è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.
 - b. investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento di cui all'art. 40 del GBER, con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 3 del medesimo articolo, quali: fornitura, installazione e posa in opera di tutte le apparecchiature e i componenti necessari per l'installazione a regola d'arte di un impianto a cogenerazione ad alto rendimento così come definito dal D.M. 4 agosto 2011.
 - c. investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 41 del GBER, con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo, quali: installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell'energia termica ed elettrica all'interno dell'unità produttiva articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente. Si intende autoconsumo quando il fabbisogno energetico dell'unità produttiva è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto. Sono ammissibili la fornitura, l'installazione e posa in opera di tutte le apparecchiature e i componenti necessari per l'installazione a regola d'arte.
2. Non sono ammissibili investimenti volti alla realizzazione di nuove reti e/o centrali di teleriscaldamento o teleraffrescamento, né che prevedano interventi su reti e/o centrali esistenti.
 3. Non sono ammissibili le spese relative a opere, installazioni e finiture interne ed esterne non riconducibili agli interventi sopra elencati.
 4. Non sono ammissibili gli investimenti relativi alla realizzazione di nuove costruzioni o a demolizioni e ricostruzioni.
 5. Non sono ammissibili i generatori di calore, dedicati esclusivamente alla climatizzazione degli ambienti, alimentati con i seguenti combustibili: carbone, olio combustibile, nafta, kerosene, gasolio.

2. Costi ammissibili

1. I costi ammissibili corrispondono:

- a. per gli investimenti a favore di misure di efficienza energetica, ai sensi di quanto previsto all'art. 38, comma 3 del GBER, ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica; detti costi sono determinati come segue:
 - i. se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
 - ii. in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che, verosimilmente, sarebbe stato realizzato senza l'aiuto; la differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Per gli investimenti di cui sopra non sono concessi aiuti per i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione europea già adottate, anche se non ancora in vigore.

- b. per gli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 40, comma 4 del GBER, ai costi supplementari di investimento relativi all'attrezzatura

necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'impianto di cogenerazione che già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza.

- c. per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi di quanto previsto all'art. 41, comma 6 del GBER, agli investimenti supplementari necessari per la produzione di energia da fonti rinnovabili; detti costi sono determinati come segue:
- i. se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
 - ii. se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente, che, verosimilmente, sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
 - iii. nel caso di impianti su scala ridotta, per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela ambientale costituiscono i costi ammissibili. Per impianti a scala ridotta si intende nel caso di impianti per la produzione di energia da tutte le fonti rinnovabili quelli aventi una capacità installata inferiore a 500 kW, fatta eccezione per l'energia eolica, dove la capacità installata deve essere inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità di produzione, e per i biocarburanti, per i quali la capacità installata deve essere inferiore a 50.000 tonnellate/anno.
2. Sono ammissibili a contributo, esclusivamente per le medie imprese, le spese, ad esclusivo asservimento degli interventi ritenuti ammissibili, relative alle spese tecniche quali le spese per la diagnosi energetica, la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione energetica, nel limite massimo del 4 per cento dei costi ritenuti ammissibili.
3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

3. Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL rispetta i limiti della tabella riportata di seguito:

		Medie imprese	Grandi imprese
a.	Misure di efficienza energetica	40%	30%
b.	Cogenerazione ad alto rendimento	55%	45%
c.	Produzione di energia da fonti rinnovabili	55%	45%
	Produzione di energia da fonti rinnovabili - impianti su scala ridotta	40%	30%

L'intensità dell'aiuto è definita in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che gli interventi ricadano nell'ambito degli articoli 38, 40 e 41 del GBER, così come dettagliati al punto 1 della presente sezione.

1. Nel caso in cui il *Programma di investimento* preveda l'attivazione di almeno due degli interventi di cui al punto 1, ferma restando l'intensità del contributo di ogni tipologia di aiuto, l'entità massima dell'aiuto per impresa e progetto è pari a euro 1.000.000.
2. Nel caso di attivazione di uno solo dei tre interventi in questione, l'entità dell'aiuto è pari a 500.000 euro per impresa e progetto.

4. Criteri di valutazione

I progetti di dettaglio saranno valutati secondo i seguenti criteri:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Qualità tecnica dell'intervento	Livello di chiarezza e dettaglio nella definizione dell'intervento e degli obiettivi che si intende raggiungere	15
	Qualità dell'intervento, con particolare riferimento alla coerenza delle soluzioni adottate per raggiungere gli obiettivi e per risolvere le criticità presenti	30
	Adozione di sistemi di monitoraggio e modalità di gestione dei dati raccolti	5
Qualità economico finanziaria dell'intervento	Congruienza e pertinenza dei costi dell'intervento, anche in relazione agli obiettivi previsti	30
Grado di efficacia dell'intervento	Capacità del progetto di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra	10
	Capacità del progetto di contribuire alla riduzione del consumo di fonti fossili tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili	10
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per ogni area di valutazione e un punteggio minimo complessivo di 60 punti. La valutazione verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità delle spese, i costi degli investimenti saranno valutati in riferimento ai prezzi presenti sul mercato e a elenchi prezzi ufficiali. Qualora alcune spese si discostino significativamente dai prezzi di riferimento, compete al soggetto richiedente la segnalazione e la giustificazione delle stesse, pena la loro non ammissibilità.

Gli esiti della valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario dei Progetti di dettaglio da parte dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 5
Progetti di formazione
Art. 31 GBER

Tipologia degli interventi ammissibili

Per la formazione, sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. prima formazione (entro 12 mesi dall'assunzione),
- b. riqualificazione dei lavoratori,
- c. aggiornamento dei lavoratori,

Ai sensi del Regolamento GBER non sono ammissibili aiuti inerenti attività formativa obbligatoria per legge.

Ogni attività formativa (corso) deve avere una durata non inferiore a 20 ore.

Gli interventi possono essere realizzati direttamente dall'impresa o attraverso un ente di formazione professionale accreditato ai sensi delle disposizioni regionali. In particolare sono ammissibili operazioni comprendenti progetti di formazione continua e azioni di accompagnamento alle imprese, ovvero attività formative non corsuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese.

Costi ammissibili

Per gli interventi formativi i costi ammissibili sono:

- a. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e entità massima dell'aiuto

L'intensità massima di aiuto espressa in ESL rispetta i limiti della tabella riportata di seguito:

	Medie imprese	Grandi imprese
Formazione	60%	50%
Formazione destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati	70%	60%

L'entità massima dell'aiuto ad un'impresa per la formazione è pari ad euro 2.000.000.

L'entità e l'intensità di aiuto sono determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'esperto di cui all'art.7.9.

SEZIONE 6

Incentivi all'assunzione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità

Artt. 32 e 33 GBER

Tipologia degli interventi ammissibili.

Sono previsti i seguenti interventi, nel rispetto delle disposizioni di cui al GBER:

- a. incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori svantaggiati;
- b. incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori molto svantaggiati;
- c. incentivi per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di lavoratori con disabilità.

Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, a tempo intermittente, le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti nonché le assunzioni di personale destinato alla creazione di una rete commerciale all'estero.

Le trasformazioni escluse dal presente regime comprendono quelle da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato.

Con riferimento ai lavoratori di cui ai punti a., b., c., sono ammesse a contributo le sole assunzioni di soggetti domiciliati in Valle d'Aosta all'atto dell'assunzione, ad eccezione dei casi in cui l'impresa dimostri di non aver trovato, tramite contatti presso i Centri per l'impiego del territorio valdostano, personale con specifiche competenze e/o titoli, in possesso del requisito della residenza citato.

Costi ammissibili.

I costi ammissibili comprendono:

- la retribuzione lorda: si precisa che per quanto riguarda i ratei delle mensilità aggiuntive sono ammissibili a contributo solo quelli effettivamente corrisposti al lavoratore;
- la quota di TFR mensile;
- i contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro;
- i contributi assistenziali per figli e familiari.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del presente bando.

Intensità e durata dell'aiuto.

L'intensità massima e la durata massima dell'aiuto decorrenti dalla data di assunzione per le varie tipologie di lavoratori sono le seguenti:

	Intensità max	Durata max
lavoratori svantaggiati	50%	12 mesi
lavoratori molto svantaggiati	50%	24 mesi
lavoratori disabili	75%	24 mesi

L'entità massima dell'aiuto complessivo concedibile ad un'impresa per le assunzioni è pari a 1.000.000 euro.

Il cumulo con altri incentivi pubblici eventualmente previsti per lo stesso fatto/presupposto è ammesso, se non escluso o vietato dalle norme che li regolano, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento GBER.

Concessione degli aiuti. Requisiti e condizioni specifici.

Oltre a quelli previsti nella Parte I del presente bando, la concessione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori è subordinata all'applicazione dei principi stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 150/2015 nonché al ricorrere, alla data di assunzione, delle seguenti condizioni :

- a. il lavoratore interessato non deve essere coniuge, parente entro il 3° grado o affine entro il 2° grado del titolare o legale rappresentante, nonché, nel caso di società di persone, dei soci dell'impresa;
- b. il lavoratore interessato non deve essere titolare di cariche o qualifiche nell'ambito dell'impresa richiedente o di imprese collegate o controllate.

Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale (art. 32, paragrafo 3, e art.33, paragrafo 3, GBER).

PARTE V

Stipula e gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

Art.10 - Stipula dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. A seguito dell'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del *Programma di investimento*, il responsabile del procedimento predisporrà, anche con l'ausilio di Finaosta S.p.A., entro 90 giorni dall'adozione della stessa, una proposta di *Accordo* che sarà trasmessa al proponente. I contenuti dell'*Accordo* saranno definiti, in osservanza di quanto descritto all'articolo 3 della l.r. 8/2016, di concerto e in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia, ovvero la Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, la Struttura Attività produttive e cooperazione, la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione, la Struttura Servizi per l'impiego, la Finaosta S.p.A. medesima e con Vallée d'Aoste Structure s.r.l. qualora il *Programma di investimento* coinvolga immobili facenti parte del patrimonio della Società medesima
2. L'*Accordo* recepisce i contenuti del *Programma di investimento* approvato e dovrà comprendere, in particolare:
 - a. gli impegni e gli obblighi delle parti sottoscrittrici;
 - b. le modalità di rendicontazione delle spese;
 - c. le modalità di erogazione dei contributi;
 - d. le condizioni che possono determinare la revoca dei contributi;
 - e. gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione del *Programma di investimento*, nonché di controllo ed ispezione e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del programma stesso;
 - f. le clausole di salvaguardia e le penalità a carico delle parti inadempienti;
 - g. la previsione e la disciplina delle varianti in corso di esecuzione del *Programma di investimento*.
3. L'*Accordo* sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale, che dovrà essere adottata entro 130 giorni dalla data di approvazione del *Programma di investimento*, pena la decadenza dal beneficio, e sarà sottoscritto dal soggetto beneficiario e dall'Amministrazione regionale.
4. Con la medesima deliberazione verranno concessi i contributi per il finanziamento del *Programma di investimento*.
5. L'*Accordo* dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di cui al precedente punto 4, pena la decadenza dal beneficio.

Art.11– Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio è il processo di rilevazione sistematica dei dati relativi all'avanzamento, procedurale, finanziario e fisico dei Programmi di investimento approvati ed è strumento essenziale della sorveglianza sugli interventi realizzati.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento del monitoraggio delle attività, che sarà effettuato da un Nucleo di monitoraggio istituito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il Nucleo di monitoraggio si riunirà di norma con cadenza annuale. Il Nucleo potrà essere riunito in sessione straordinaria su richiesta del suo Presidente o del beneficiario; in tal caso la sessione dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla richiesta.
4. Il monitoraggio riguarderà l'avanzamento del *Programma di investimento* e dei relativi *Progetti di dettaglio*.

5. Il risultato del monitoraggio potrà consistere nella richiesta di azioni correttive che dovranno essere prontamente attuate, in quanto il mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio comporterà, previa diffida ad adempiere, la revoca parziale o totale del contributo.
6. Ai fini del monitoraggio, la Regione si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi ad agevolazione.
7. L'impresa beneficiaria dell'agevolazione ha l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 anni dall'ultimazione dell'investimento, a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni.
8. Saranno, in particolare, oggetto di verifica:
 - a. la corrispondenza delle tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con il Programma di investimento approvato dalla Giunta regionale e allegato all'Accordo;
 - b. la coerenza delle spese effettuate nei vari periodi di riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel Programma d'investimento approvato;
 - c. il conseguimento dei risultati economici ed occupazionali attesi dall'iniziativa, anche secondo gli indicatori previsti nel Programma d'investimento presentato.

Art.12- Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi è di competenza delle Strutture regionali competenti per materia, ovvero la Struttura Ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità, la Struttura Attività produttive e cooperazione, la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, la Struttura Politiche della formazione e dell'occupazione e la Struttura Servizi per l'impiego.
2. Ai fini dell'erogazione il soggetto beneficiario presenterà le richieste di erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dall'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sottoscritto tra le parti.
3. Le richieste di erogazione dovranno essere redatte utilizzando gli appositi moduli forniti dalle Strutture competenti per materia, che saranno rese disponibili sul sito istituzionale.
4. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base dell'importo in euro indicato sulla contabile bancaria o, in sua assenza, del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.
5. Saranno ammesse a finanziamento soltanto le spese per le quali sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.
6. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.
7. Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità e, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

Art. 13 -Revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. L'Amministrazione regionale può disporre, in ogni momento, la risoluzione dell'Accordo e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato), nei seguenti casi:
 - a. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per l'accesso all'Accordo, secondo quanto previsto all'articolo 3;
 - b. in caso di mancato avvio entro tre mesi dalla stipula dell'Accordo o interruzione dell'iniziativa, qualora questo dipenda dal beneficiario;

- c. qualora il Programma di investimento non venga ultimato entro il termine previsto dall'Accordo e da eventuali proroghe autorizzate;
 - d. qualora la realizzazione del singolo *Progetto di dettaglio* avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto all'articolo 15;
 - e. qualora i beneficiari non utilizzino le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - f. nel caso in cui l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false;
 - g. nel caso in cui, per gli interventi oggetto di contributo, sia violato il divieto di cumulo;
 - h. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti dal GBER;
 - i. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il contratto, che non siano autorizzati dall'Amministrazione regionale;
 - j. qualora, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione regionale, nel corso dell'attuazione del *Programma di investimento*, subentri una nuova società a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di rami d'azienda, oltre che in caso di cessione di parti di attività produttive e di cespiti agevolati, e di cessione della gestione di azienda oggetto dei cespiti agevolati;
 - k. qualora il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del *Programma di investimento* e/o del singolo *Progetto di dettaglio* sia variato, senza autorizzazione della Regione, da quello originariamente previsto;
 - l. nel caso in cui a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili del *Programma di investimento* inferiore a quelle ammesse con il provvedimento di concessione;
 - m. nel caso in cui gli interventi oggetto di contributo siano delocalizzati in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Programma di investimento;
 - n. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso o cessazione dell'attività produttiva prima che siano decorsi i 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
 - o. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e dai controlli emergano inadempimenti da parte dei beneficiari rispetto agli obblighi previsti dall'*Accordo*;
 - p. nel caso in cui i beneficiari non consentano l'esecuzione dei controlli;
 - q. nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni stabilite nel corso del monitoraggio del progetto, previa formale intimazione ad adempiere;
 - r. nel caso di delocalizzazione delle attività oggetto di agevolazione in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del *Programma di investimento*.
2. Nel caso in cui nei cinque anni successivi all'ultima erogazione, i soggetti beneficiari non conservino i livelli occupazionali così come approvati nell'Accordo, i criteri di revoca sono i seguenti:
 - a. fino al 20% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a sei mesi continuativi, si procede a una revoca parziale pari al 30% della sovvenzione concessa su tutti i *Progetti di dettaglio*;
 - b. fino al 40% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a sei mesi continuativi, si procede a una revoca parziale pari al 60% della sovvenzione concessa su tutti i *Progetti di dettaglio*;
 - c. oltre il 40% in meno dei livelli occupazionali mantenuti per un periodo superiore a sei mesi continuativi, si procede a una revoca totale di tutte le sovvenzioni concesse.
 3. La revoca, totale o parziale, comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso

4. Qualora la revoca sia disposta in conseguenza alla delocalizzazione delle attività oggetto di contributo, il responsabile del procedimento accerta e contesta, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito, secondo quanto stabilito nell'Accordo. L'accertamento della sanzione sarà comunicato all'ufficio sanzioni amministrative che provvederà alla relativa irrogazione.
5. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Programma d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal programma di sviluppo.

Art.14 - Varianti del Programma di investimento

1. Ai fini del mantenimento del finanziamento, le variazioni al *Programma di investimento* approvato, incluse quelle riguardanti l'impresa beneficiaria, relative a operazioni societarie, dovranno essere comunicate in modo tempestivo al responsabile del procedimento, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento.
2. Eventuali variazioni in aumento dell'ammontare degli investimenti rispetto a quanto approvato non potranno comportare, in nessun caso, aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.

Art. 15– Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente Bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel GBER.
2. I contributi concessi ai sensi del presente Bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con le agevolazioni concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*".

PARTE VI

Disposizioni comuni

Art. 16 - Informazioni sul procedimento amministrativo

1. Il diritto di accesso di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, viene esercitato mediante richiesta motivata all'Amministrazione regionale al seguente indirizzo:
Dipartimento industria, artigianato, energia – piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta.
2. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazioni ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.
3. La struttura competente alla quale è attribuito il procedimento è il Dipartimento industria, artigianato, energia - piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta.
4. Per i procedimenti relativi ai *Progetti di dettaglio* sono competenti le seguenti strutture:
 - aiuti a favore della ricerca e sviluppo: Struttura ricerca, innovazione, internazionalizzazione e qualità;
 - aiuti agli investimenti: Struttura attività produttive e cooperazione;
 - aiuti per la tutela dell'ambiente: Struttura attività produttive e cooperazione;
 - aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati all'efficienza energetica, alla cogenerazione e alla produzione di energia da fonti rinnovabili: Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
 - aiuti alla formazione: Struttura politiche della formazione e dell'occupazione;
 - aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità: Struttura servizi per l'impegno.
5. Il responsabile del procedimento amministrativo è il coordinatore del Dipartimento industria, artigianato ed energia. Dei subprocedimenti relativi ai *Progetti di dettaglio* sono responsabili i dirigenti delle relative strutture dirigenziali indicate al precedente punto.
6. I provvedimenti emanati in esecuzione del presente Bando potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti sul sito internet dell'Amministrazione regionale, di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 17 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alla normativa europea, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 “*Disposizioni in materia di promozione degli investimenti*”;

Qualora fossero utilizzate risorse derivanti da fondi Europei si farà riferimento alla seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

- sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) per attività di tipo non economico;
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - “Sistema di gestione e controllo – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di gestione e per l’Autorità di certificazione” (SIGECO) del Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” ed il correlato Manuale delle procedure dell’Autorità di gestione, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
 - Regolamento delegato (UE) 2017/2366 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
 - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 18 - Informativa privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

1. Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: segretario_generale@pec.regione.vda.it. In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

3. Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie alla valutazione della domanda per l'accesso agli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese, in attuazione dell'art. 2, della l.r. 8/20216., e, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, per la successiva stipula dell'Accordo.

4. Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

5. Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

6. Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

7. Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Art. 19 - Obblighi di informazione e comunicazione

1. Ai fini del rispetto sia del principio di trasparenza delle procedure che di quanto previsto all'art. 9 del GBER, si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet regionale.
2. Sempre ai fini della trasparenza, si informano i soggetti beneficiari che, nel caso di utilizzo di fondi SIE (Fondi strutturali e investimenti europei), l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali dell'Amministrazione regionale, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Bando, per effetto di prescrizioni europee, nazionali o regionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni che si rendessero opportune per un più efficace sviluppo della procedura.
3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura anche successivamente all'accoglimento delle domande, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.